



REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI NEL CENTRO STORICO DI NEMBRO

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Al fine di promuovere ed incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel centro storico di Nembro, potranno essere concessi contributi ai proprietari degli immobili rientranti nei perimetri dei Piani di Recupero di iniziativa comunale e ricadenti nella zona omogenea "A" dei nuclei di antica formazione – N, così come identificati nel Piano di Governo del Territorio.

ART. 2 – SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le agevolazioni di natura economica e tributaria in favore degli interventi di cui all'art. 1, al fine di migliorare il decoro, la vivibilità, e di conseguenza la qualità dell'immagine del centro storico.

ART. 3 – INTERVENTI AMMESSI

Il presente regolamento è applicabile unicamente agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'art. 3 lett. b) c) d) del D.P.R. 380/2001.

Requisito essenziale per usufruire dell'agevolazione è quello dell'ultimazione degli interventi edilizi nell'arco dei tre anni dal ritiro del permesso di costruire o dall'efficacia della Denuncia di inizio attività, o nei tempi minori che verranno fissati dal Responsabile del Settore tecnico negli appositi atti abilitativi comprese le D.I.A. in base all'entità dell'intervento.

Alla scadenza dei tre anni suddetti o del tempo minore fissato dal Responsabile del Settore Tecnico, in caso di non ultimazione dei lavori, per la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata, dovrà essere presentato un nuovo Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività per il completamento delle opere, queste ultime, non soggette all'applicazione dell'art. 4 e 5 del presente Regolamento.

In tale caso il termine per usufruire dell'agevolazione della pratica originaria è quello dell'ultimazione degli interventi entro un ulteriore anno dalla scadenza originaria dei lavori.

Nel caso i lavori non siano ultimati nel tempo massimo assegnato, proroga compresa, i soggetti beneficiari dovranno rimborsare al Comune l'intero importo delle agevolazioni usufruite ai sensi dell'art. 4 e 5 del presente regolamento.

ART. 4 – AGEVOLAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'art. 3 lett. d) del D.P.R. 380/2001, sono previsti i seguenti benefici:

- a. Un contributo sino al 80% della tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
- b. Un contributo sino al 40% degli oneri correlati al costo di costruzione;
- c. Un ulteriore contributo della restante quota degli oneri correlati al costo di costruzione nel caso si preveda anche la riqualificazione delle facciate (ad esclusione della demolizione e ricostruzione degli edifici), fino al valore complessivo dell'80% degli oneri correlati al costo di costruzione;
- d. Un contributo fino all' 80% degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e nel caso di attività artigianali anche della quota per smaltimento rifiuti.

I contributi di cui sopra sono fra loro cumulabili e la Giunta comunale con apposito atto di indirizzo definirà annualmente: entità, modalità, criteri e tempi di erogazione di tali contributi.

ART. 5 – AGEVOLAZIONE PER INTERVENTI MINORI

Per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 3 lett. b) c) del D.P.R. 380/2001, sono previsti, dei contributi a fondo perduto per il solo rifacimento delle facciate prospicienti le vie pubbliche nel limite delle somme stanziare a bilancio, secondo **entità**, modalità, criteri e tempi che la Giunta Comunale definirà **annualmente** con successivo provvedimento. Per detti interventi è concesso anche il contributo previsto dall'art. 4 lett. a) del presente regolamento.

ART. 6 – MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Per le modalità di accesso al contributo di cui all'art. 4 del presente regolamento, dovrà essere allegata una specifica richiesta in sede di presentazione del permesso di costruire o al deposito della Denuncia d'inizio attività inerente gli interventi da eseguire. Il contributo verrà determinato direttamente dall'ufficio tecnico secondo i criteri previsti dal presente regolamento e secondo una delle seguenti modalità a scelta del richiedente:

- a) mediante la restituzione delle somme versate dopo il rilascio del certificato di agibilità secondo quanto previsto dall'art. 24 e successivi del D.P.R. 380/2001;
- b) mediante il deposito di polizza fideiussoria pari all'importo dell'intero contributo dovuto, (comprensivo degli interessi legali) da svincolare dopo il rilascio del certificato di agibilità secondo quanto previsto dall'art. 24 e successivi del D.P.R. 380/2001.

ART. 7 – MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER INTERVENTI MINORI

Per le modalità di accesso al contributo di cui all'art. 5 del presente regolamento, dovrà essere allegata una specifica richiesta in sede di presentazione del permesso di costruire o al deposito della Denuncia d'inizio attività. I benefici previsti saranno erogati ad ultimazione dei lavori accertati da parte dell'ufficio tecnico, mentre per quanto riguarda i benefici di cui all'art. 4 lett. a) saranno corrisposti con le modalità previste dall'art. 6 del presente regolamento intendendosi sostituito il certificato di agibilità alla dichiarazione di fine dei lavori.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione da parte del consiglio comunale precisando che saranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate successivamente a tale data.